



Comune di Acquaro

Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 – Fax 963/354240
P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: acquaro1@libero.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 2 del 16 gennaio 2021

OGGETTO: Sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole dell'Infanzia, della scuola primaria e della prima classe secondaria di Primo Grado del Comune di Acquaro e della Frazione di Piani dal 18 gennaio 2021 al 23 gennaio 2021.

IL SINDACO

RILEVATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità, ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 riguardante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si proroga la dichiarazione dello stato di emergenza al 15/10/2020;

VISTO inoltre il DPCM 7 settembre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in pari data, con il quale le misure di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, ivi comprese quelle contenute nell'Allegato

16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”, sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A05861) (GU n.265 del 25-10-2020);

VISTA l'ordinanza del Presidente della regione n.80 del 25.10.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 79/2020, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e del DPCM 24 ottobre 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 03.11.2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 25.03.2020;

ACCERTATO che alla data odierna, nella Regione Calabria, permane una situazione epidemiologica tale da configurare una situazione di pericolo a causa dell'elevata trasmissibilità del virus e che pertanto la stessa, per la settimana che va da domenica 17 gennaio a sabato 23 gennaio, rimane collocata in Zona Arancione ;

CONSIDERATE le difficoltà nell'effettuare una valutazione obiettiva sulla diffusione del virus nel territorio comunale e nella popolazione scolastica in particolare, anche a causa dei ritardi con la quale vengono processati i tamponi da parte dell' l'ASP;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e che il ritorno alle attività didattiche in presenza non può prescindere da una straordinaria campagna di screening su tutta la popolazione scolastica interessata;

SENTITO il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Acquaro;

RITENUTO necessario, allo scopo di prevenire una possibile diffusione del virus Covid -19 e predisporre le condizioni necessarie affinché il rientro a scuola degli allievi e di tutti gli operatori scolastici sia effettuato in sicurezza, con la presente, VISTO l'articolo 50 del TUEL

ORDINA

la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole dell'Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di Primo Grado del Comune di Acquaro e frazione Piani, a far data da lunedì 18 Gennaio 2021, fino a Sabato 23 Gennaio 2021.

INDICE

per Sabato 23 Gennaio una campagna di screening gratuito con Test Rapidi Antigenici, per tutta la popolazione scolastica interessata alla presente ordinanza, da effettuare con le modalità che verranno successivamente comunicate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'ISC G. D'Antona, alla Prefettura di Vibo Valentia , al Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, alla Stazione dei Carabinieri di Arena, alla Polizia Locale ed all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

COMUNICA

Ch Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del C.P., ove il fatto non costituisca più grave reato e che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg, ricorso al TAR di Catanzaro oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Acquaro, 16 Gennaio 2021

***Il Sindaco
Dott. Giuseppe Barilaro***